



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 346

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Vianello, Possamai, Cecchetto, Pan e Zecchinato

**MISURE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO
L'AMBIENTE SCOLASTICO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 luglio 2025.

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO L'AMBIENTE SCOLASTICO

Relazione:

La Regione Veneto riconosce allo sport un significato universale. Consapevole della sua importanza per lo sviluppo dell'equilibrio psicofisico della persona e per l'integrazione sociale, ne privilegia l'aspetto olistico rispetto ad ogni logica di profitto. La pratica sportiva, considerata anche la sua funzione di medicina preventiva, deve essere accessibile a tutti e le Istituzioni hanno il dovere di creare condizioni favorevoli perché chiunque possa fruirne, in particolare le nuove generazioni.

La Regione Veneto, nel rispetto delle indicazioni dell'Organismo Nazionale, realizza azioni attraverso accordi e protocolli con Enti Locali e Organismi sportivi (FSN, DSA, EPS) e seleziona su scala regionale i Tutor Sportivi scolastici da affiancare al personale docente.

Con il presente progetto di legge, la Regione Veneto intende potenziare la normativa vigente, valorizzando e riconoscendo i progetti anche già esistenti che permettano ai ragazzi delle scuole primarie di sperimentare, in orario scolastico, le differenti e variegate attività sportive.

La Regione Veneto rivolge, perciò, ai Centri Sportivi Scolastici (CSS) incoraggiandoli a pianificare le attività che volgano in questo senso, attivando e rafforzando le sinergie sul territorio.

Con presente legge, la Regione Veneto si impegna ad intervenire con un contributo di risorse aggiuntive, allo scopo di:

- consentire agli alunni della scuola primaria di attivare sperimentazioni alle diverse attività sportive in ambiente scolastico al fine di evidenziarne le attitudini;*
- incrementare le ore del Tutor Sportivo;*
- finanziare kit di materiali sportivo.*

Nel dettaglio la proposta di legge:

- All'articolo 1 vengono definite le finalità e i soggetti beneficiari;*
- All'articolo 2 sono definiti i compiti dei Centri Sportivi Scolastici;*
- All'articolo 3 sono stabilite le disposizioni attuative alla legge;*
- All'articolo 4 si dispone la norma finanziaria.*

MISURE PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ATTRAVERSO L'AMBIENTE SCOLASTICO

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.

1. La Regione del Veneto riconosce l'importanza dello sport in relazione allo sviluppo dell'equilibrio psicofisico della persona e all'integrazione sociale del singolo e promuove l'accessibilità della pratica sportiva alle nuove generazioni.

2. La Regione del Veneto riconosce e incoraggia i progetti che permettono agli studenti delle scuole primarie di sperimentare differenti attività sportive olimpiche in orario scolastico o extrascolastico.

3. Possono beneficiare dei contributi della presente legge i Centri Sportivi Scolastici che abbiano già pianificato l'attività motoria nell'alveo del Progetto Sport di Classe.

Art. 2 - Compiti dei Centri Sportivi Scolastici.

1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 per la promozione e la partecipazione della pratica sportiva degli studenti delle scuole primarie con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

- a) realizzare un progetto educativo mirato a dare ai giovani una maggiore sicurezza ai problemi da risolvere;
- b) migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici;
- c) essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di Apprendimento;
- d) contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole;
- e) stimolare, attraverso le discipline sportive, atteggiamenti sociali rispettosi dell'altro e delle cose aumentando il senso civico;
- f) realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente abili;
- g) contribuire a migliorare gli stili alimentari, cause di obesità nella popolazione giovanile e di malattie ad esse collegate;
- h) concorrere a contrastare fenomeni di bullismo;
- i) costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano diventare un momento di confronto sportivo, uno strumento di attrazione per i giovani e di valorizzazione delle capacità individuali, un mezzo di diffusione dei valori positivi dello sport e di integrazione fra giovani di diversa provenienza culturale e geografica;
- l) acquisizione e miglioramento da parte degli alunni dei contenuti tecnici e tattici delle discipline sportive, per far emergere, oltre i valori di eccellenza sportiva, anche le capacità dei meno dotati nei settori complementari alle attività sportive stesse;
- l) soddisfazione da parte degli alunni dei livelli tecnici raggiunti in rapporto alla loro partecipazione anche ad attività collaterali ed affini ad altre discipline;
- m) realizzazione ed organizzazione di attività con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola.

2. Possono collaborare con il C.S.S. le associazioni sportive, le federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate.

3. L'istituzione Scolastica stipulerà con le associazioni e/o enti di cui al comma 2, una convenzione/protocollo d'intesa che disciplini la natura della collaborazione.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce:

- a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- b) i criteri di priorità per la ammissione a contributo;
- c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
- d) le modalità di concessione dei contributi;
- e) la disciplina delle ipotesi di revoca.

2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, Sport e Tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.;

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

INDICE

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.	3
Art. 2 - Compiti dei Centri Sportivi Scolastici.	3
Art. 3 - Disposizioni attuative.	4
Art. 4 - Norma finanziaria.	4